



B2B

B2C

SERVIZI DI RISTORANTE E CATERING

Servizi di ristorante e catering a terra
in viaggi diversi da quelli intracomunitari

- ART. 7 QUATER COMMA 1 LETTERA C – B₂B
– B₂C
- LE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI
RISTORAZIONE CATERING DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA LETTERA D) QUANDO
SONO
- MATERIALMENTE ESEGUITE NEL
TERRITORIO DELLO STATO

SINTESI

Art. 7 quater comma 1 lettera C – B2B – B2C

Prestatore	Committente	Iva in Italia	Regola
IT,UE,EXTRA UE (SP)	IT, UE , EXTRA UE (SP o privato)	SI	PRESTAZIONE ESEGUITA ALL'INTERNO DELLO STATO
IT,UE,EXTRA UE (SP)	IT, UE , EXTRA UE (SP o privato)	NO	PRESTAZIONE ESEGUITA FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO

Servizi di ristorazione e catering in viaggi intracomunitario art. 7 quater comma 1 lettera d)

- Le prestazioni di servizi di ristorazione e catering
 1. Materialmente rese a bordo di nave . Aereo, treno
 2. Nel corso della parte del trasporto passeggeri effettuate all'interno della Comunità (art. 7 comma 1 lettera e)
 3. Se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello stato

Servizi di ristorazione e catering in viaggi intracomunitario a bordo di nave , aerero o treno

prestatore	committente	Iva in italia	regola
IT,UE,EXTRA UE (SP)	IT,UE,EXTRA UE (SP) (PRIVATO)	SI	Trasporto parte dal territorio dello Stato
IT,UE,EXTRA UE (SP)	IT,UE,EXTRA UE (SP) (PRIVATO)	NO	Trasporto parte fuori dal territorio dello Stato

Servizi di consulenza ed assistenza tecnica

B2B

B2C

Regola generale

- Art. 7 ter

Deroga relativa

- Art 7 septies comma 1 lettera c
- In deroga a quanto previsto dall'art. 7 ter comma 1 lettera b le seguenti prestazioni di servizi quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori dalla Comunità
- Le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale , nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili

Consulenza tecnica, perizia , e prestazioni scientifiche

- Consulenza tecnica = giudizi, precisazioni, chiarimenti, assistenza tecnica e legale , rappresentanza in giudizio, con prevalenza di soggettività nella prestazione del servizio
- Perizia = determinazione oggettiva , con calcoli , valutazioni , valori, quantità , qualità ,.....
- Prestazione scientifica = elemento della novità (formule di nuovi prodotti, miglioramenti apportati a formule esistenti, es nuovo vaccino)

Novità dal 01.01.2010

- Le prestazioni di consulenza e di assistenza tecnica o legale seguono la nuova regola di cui all'art. 7 ter per cui risulta rilevante il paese del committente
- Se la prestazione viene resa ad un soggetto privato extra Ue , la stessa non si considera effettuata in Italia
- **Si abbandona il vecchio criterio di utilizzo**

Sintesi

PRESTATORE	COMMITTENTE	DISCIPLINA	IVA IN ITALIA
IT SP	IT SP	7 ter	SI FATT CON IVA
	COMUNITARIO SP	7 ter	FATTURA FUORI CAMPO IVA ART 7 TER
	EXTRA UE SP	7 ter	DOCUMENTO NON RILEVANTE AI FINI IVA
IT SP	IT PRIVATO COMUNITARIO PRIVATO	7 ter luogo prestatore	SI FATTURA CON IVA si se italiano No se UE
COMUNITARIO SP O EXTRA SP	IT SP	7 ter	AUTOFATTURA ART. 7 TER
COMUNITARIO O EXTRA SP	IT PRIVATO	7 ter luogo prestatore	NO
IT SP	EXTRA PRIVATO SERGIO IACONI	7 septies	NO

I servizi di intermediazioni

B2B

B2C

NOVITA'

- Con l'abrogazione dell'art 40 comma 4 bis , 5,6,7, che disciplinava i servizi intracomunitari
- Si passa da operazioni non imponibili ad operazioni fuori campo iva per le intermediazioni fornite da soggetti passivi IT a committenti UE O EXTRA UE

NOVITA' (servizi generici)

- In buona sostanza ai sensi del nuovo art, 7 ter le prestazioni di servizi - generiche - sono rilevanti territorialmente - a destino - ossia nel Paese del Committente soggetto passivo d'imposta . (fuori campo iva)
- In caso contrario ossia laddove il committente non sia un soggetto passivo le prestazioni in parola tornano ad essere rilevanti nel paese del prestatore (rilevanti in Italia)

DEROGHE

- Art. 7 quater e 7 quinquies
- DEROGHE ASSOLUTE (non si torna al 7 ter) se il committente è soggetto passivo

- ART. 7 sexies e 7 septies
- DEROGHE RELATIVE (si torna al 7 ter) se il committente è soggetto passivo

Definizione di intermediazione

- L'intermediario agisce in nome e per conto altrui , quindi la fattispecie è caratterizzata dalla trasparenza dell'intermediario stesso.
- Gli effetti giuridici dell'intermediario si producono direttamente nella sfera giuridica del soggetto per il quale lo stesso agisce (in nome e per conto)

Le intermediazioni interessate

- Quelle relative a bei immobili (art. 7 quater , comma 1 lettera a) (prestazioni di agenzia) , rilevanti nel paese in cui si trova l'immobile oggetto dell'intermediazione
- Le altre :
 1. Art. 7 sexies , coma 1 lettera a) se il committente non è soggetto passivo d'imposta (tassazione nel luogo dell'operazione intermediata)
 2. Art. 7 ter se il committente è soggetto passivo d'imposta (rilevanza territoriale del paese del committente)

Le intermediazioni fuori campo iva

- Prestatore italiano soggetto passivo d'imposta emette fattura a favore del committente SP (ue o extra ue)
- Art. 21, comma 6 , obbligo di fatturazione
- Art. 20 , comma 1 , non concorre alla creazione del volume d'affari
- L'operazione non confluisce nel plafond perché fuori campo iva (al contrario prima vigeva la non imponibilità)

In precedenza

- Le intermediazioni diverse da :
 1. Da quelle su beni immobili , da quelle di cui all'art. 7 comma 4 lettera d) , da quelle dei trasporti intracomunitari ,
 2. Potevano rientrare nell'ambito di quelle intracomunitarie di cui all'art. 40, comma 8 dl 331/93)
 3. Con creazione dello status di esportatore abituale in capo al prestatore con correlativo plafond

Inoltre

- Fino al 31.12.2009
- Per le intermediazioni relative a beni in esportazione , importazione ect , si rendeva applicabile il regime di non imponibilità di cui all'art. 9 , n. 7 del dpr 633/1972

ORA

- In presenza di committente stabilito in altro stato
- L'intermediazione è fuori campo iva

PRESUPPOSTI

- La territorialità è un presupposto per l'applicazione dell'imposta insieme a quello oggettivo e soggettivo
- In assenza della stessa l'operazione è inesistente è inesistente o più tecnicamente esclusa o fuori campo iva

PRESUPPOSTI PER LA NON IMPONIBILITA'

- Affinchè un' operazione si possa considerare non imponibile è necessario che prima si verifichino tutti i presupposti (oggettivo, soggettivo e territoriale) e poi eventualmente applicare la non imponibilità

ESEMPIO

- IT SP effettua una cessione di beni intracomunitaria a FR SP
- Operazione non imponibile art. 41 dl 331/93
- Applicazione dell'iva a destino (integrazione con imposta francese da parte dell'acquirente)

ESEMPIO 2

- La suddetta cessione è stata procacciata da un agente italiano che ha agito su mandato della società francese
- Tale operazione nonostante si riferisce ad una operazione non imponibile è esclusa dal campo di applicazione dell'iva ai sensi dell'art. 7 ter perchè rileva nel paese del committente – Francia –
- L'agente deve comunque emettere fattura ai sensi dell'art. 21, comma 6 indicando il numero identificativo del committente francese , nonché compilare gli elenchi intrastat

Le intermediazioni B2B committente stabilito nel territorio dello Stato

- Ipotesi di committente soggetto passivo ai fini Iva
- Prestatore del servizio SP IT
- In tal caso IT SP emette fattura con Iva

Le intermediazioni B2B committente stabilito nel territorio dello Stato

- Ipotesi di committente soggetto passivo ai fini Iva
- Prestatore del servizio UE o EXTRA UE
- In Tal caso il committente soggetto passivo IT emette autofattura che potrebbe essere anche non imponibile ai sensi dell'art. 9, n. 7 del dpr 633/1972 se l'operazione si riferisce ad un'operazione di intermediazione per
 - Beni in esportazione , importazioni, transito, , operazioni effettuate fuori dal territorio della Comunità

Le intermediazioni B2B committente stabilito nel territorio dello Stato

- Quindi il committente soggetto passivo IT
- Potrà emettere :
 1. Autofattura imponibile
 2. Autofattura non imponibile
- A seconda del luogo sottostante l'operazione intermediata

Ipotesi di doppio Binario

- IT SP ACQUISTA BENI DA FR SP
- IT SP INTEGRA LA FATTURA RICEVUTA DA FR SP
- OPERAZIONE INTERMEDIATA PER CONTO SP IT DA AGENTE FRANCESE
- Luogo di tassazione dell'operazione Italia
- IT SP emette autofattura per intermediazione di agente FR SP

Ipotesi di doppio binario

- Il soggetto passivo italiano nell'acquisto di beni integra la fattura
- Il soggetto passivo italiano nell'acquisto del servizio di intermediazione emette autofattura
- Entrambe le operazioni rilevano ai fini iva in Italia

NOVITA' dal 01.01.2010

regola generale

- A partire dal 2010 le prestazioni di intermediazioni sono disciplinate secondo la regola generale di cui all'art. 7 ter
- Rispetto al passato rileva la regola del paese del committente

Tabella Intermediazioni beni mobili committente NAZIONALE SOGGETTO PASSIVO

PRESTATORE	OPERAZIONE INTERMEDIATA	ADEMPIMENTI
IT	NAZIONALE	FATTURA EMESSA DAL PRESTATORE CON IVA
IT	INTRACOMUNITARIA	FATTURA EMESSA DAL PRESTATORE CON IVA
IT	ESPORTAZIONE/ IMPORTAZIONE	FATTURA EMESSA DAL PRESTATORE NON IMPONIBILE ART. 9 N. 7
IT	ESTERO SU ESTERO	FATTURA EMESSA DAL PRESTATORE NON IMPONIBILE ART. 9 N. 7

Tabella Intermediazioni beni mobili committente NAZIONALE SOGGETTO PASSIVO

PRESTATORE	OPERAZIONE INTERMEDIATA	ADEMPIMENTI
UE-EXTRA UE	NAZIONALE	AUTOFATTURA EMESSA DAL COMMITTENTE CON IVA
UE-EXTRA UE	INTRACOMUNITARIA	AUTOFATTURA EMESSA DAL COMMITTENTE CON IVA
UE-EXTRA UE	ESPORTAZIONE/ IMPORTAZIONE	AUTOFATTURA EMESSA DAL COMMITTENTE NON IMPONIBILE ART. 9 N. 7
UE-EXTRA UE	ESTERO SU ESTERO	AUTOFATTURA EMESSA DAL COMMITTENTE NON IMPONIBILE ART. 9 N. 7

Novità dal '01.01.2010

Eccezione

- In deroga a quanto stabilito dall'art. 7 ter comma 1 lettera b) si considerano effettuate nel territorio dello Stato se resi a committenti non soggetti passivi (it , ue , extra ue)
- L'unica eccezione è rappresentata dal caso in cui il committente è un soggetto privato
- Art. 7 sexies comma 1 lettera a

Novità dal 01.01.2010

- CONDIZIONI :
 1. Committente non soggetto passivo (IT, Ue , extra UE)
 2. Sono in nome e per conto del cliente
 3. Le operazioni oggetto delle intermediazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato

SINTESI

PRESTATORE	COMMITTENTE	IVA IN ITALIA	OPERAZIONI	
IT SP	IT SP	SI		
UE SP	IT SP	SI		
IT SP	UE EXTRA UE SP	NO		
QUALSIASI	QUALSIASI PRIVATO (IT, UE, EXTRA UE)	SI	OPERAZIONE OGGETTO DELL'INTERM. ESEGUITA IN ITALIA	
QUALSIASI	QUALSIASI PRIVATO (IT, UE, EXTRA UE)	NO	OPERAZIONE OGGETTO DELL'INTERM NON ESEGUITA IN ITALIA	